

Dipartimento di Governance

Servizio Politiche del farmaco e assistenza farmaceutica

Referente: *Cristiana Betta*

tel. 0461/904115

pec: apss@pec.apss.tn.it

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati all'oggetto della PEC.

Class.6.1

Al Servizio Territoriale

Al Servizio Ospedaliero Provinciale

Alle Associazioni di categoria
dei farmacisti

trento@assofarm.postecert.it

ap.trento@pec.federfarma.it

smr.tn@legalmail.it

e p.c. Al Dipartimento Salute e Politiche
sociali – PAT

All'Assessorato alla salute
e politiche sociali

Al NAS –Trento

stn34356@pec.carabinieri.it

Oggetto: *Ricetta dematerializzata. Indicazioni per la prescrizione e l'erogazione di medicinali a base di sostanze stupefacenti prescritti con ricetta dematerializzata ai sensi del DM 2 Novembre 2011.*

La situazione di emergenza Covid ha dato impulso alla dematerializzazione delle ricette di prescrizioni farmaceutiche. Infatti, per assicurare la disponibilità di farmaci ai soggetti più fragili e, in generale, ridurre l'afflusso di pazienti negli studi medici, il Ministero della salute ha messo in atto più misure per la dematerializzazione delle prescrizioni.



OHSAS 18001:2007

Per tale motivo, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle finanze -MEF, in una nota congiunta, datata 14 maggio, hanno chiarito i dubbi riguardo la possibilità di ricomprendere i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope, inclusi quelli destinati alla terapia del dolore, nelle prescrizioni dematerializzate.

Pertanto, di seguito si riportano le indicazioni operative per una corretta gestione di tutto il ciclo prescrizione/erogazione delle ricette dematerializzate in oggetto.

La nota congiunta del Ministero della Salute e del MEF precisa che sono prescrivibili con ricetta dematerializzata i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C (es. fenobarbital), D (es. ossicodone), E (es. clonazepam) della tabella dei medicinali di cui all'articolo 14 del DPR 309/90 e succ. modif. e i farmaci stupefacenti con forte attività analgesica per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo previsti dall'allegato III-bis introdotto con la Legge 8 febbraio 2001, n.12.

Restano escluse dalla dematerializzazione le prescrizioni di medicinali compresi nella sezione A della tabella dei medicinali, con indicazioni diverse dalla terapia del dolore, che restano prescrivibili su ricettario a ricalco. Pertanto sono escluse dall'elenco dei medicinali prescrivibili in modalità dematerializzata le confezioni a base di metilfenidato e di metadone (anche se prescritto per la terapia del dolore).

I medicinali in oggetto sono erogati a carico del SSN nell'ambito della farmaceutica convenzionata.

Al fine di facilitare la prescrizione dematerializzata dei medicinali stupefacenti da parte dei medici e la successiva dispensazione da parte dei farmacisti, si forniscono le seguenti indicazioni.

Prescrizione

- Apposizione del codice TDL nel campo esenzione per i medicinali stupefacenti dell'allegato III-bis (terapia del dolore).
- Indicazione della posologia per i medicinali dell'allegato III-bis (Sez. A) al fine di consentire al farmacista il calcolo delle confezioni necessarie a coprire una terapia per non più di trenta giorni.
- Indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono del medico prescrittore per i medicinali dell'allegato III-bis, sez.A.

Dispensazione

- Per i medicinali stupefacenti (sez. A, B e C) per i quali è prevista la rendicontazione sul registro di "entrata/uscita" degli stupefacenti, il farmacista stampa il promemoria dal gestionale di farmacia, appone timbro con data e lo allega al registro.
- Per i medicinali stupefacenti della sez. A, il farmacista riporta sul promemoria gli estremi del documento d'identità dell'acquirente maggiorenne.



- Il farmacista appone le fustelle dei medicinali sul foglio giornaliero previsto per la farmaceutica convenzionata SSN.

Le farmacie trasmettono telematicamente le informazioni relative alle dispensazioni effettuate e provvedono alla rendicontazione delle prestazioni secondo le vigenti disposizioni già in uso per la farmaceutica convenzionata SSN.

Circolarità su tutto il territorio nazionale.

Ai sensi dell'art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015, anche le prescrizioni di farmaci di cui alla presente nota possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale.

Le disposizioni di cui all'oggetto entrano in vigore il 15 giugno 2020.

Eventuali evoluzioni, integrazioni e/o precisazioni dovessero essere necessarie, saranno tempestivamente inoltrate ai destinatari.

Data la valenza della presente, si chiede ai destinatari in indirizzo di diffonderne i contenuti a tutti i medici e farmacisti interessati.

Distinti saluti

Il Direttore Servizio Politiche del Farmaco
e assistenza farmaceutica
– dott. Riccardo Roni –

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



OHSAS 18001:2007